

L'ADOZIONE

ASPETTI GIURIDICI E MORALI

OPPORTUNITA' DI MODIFICHE LEGISLATIVE

Il problema dell'infanzia abbandonata è più vivo e preoccupante che mai (1). Secondo gli studi più recenti di psicologia dell'infanzia, la sorte di queste creature dipende sostanzialmente dalla possibilità di inserirle in un gruppo familiare, che costituisce il clima ideale e naturale per lo sviluppo della loro personalità. L'istituto, che più di ogni altro può realizzare, una volta adeguato alla realtà sociale contemporanea, questo felice inserimento è l'adozione.

1. In Italia, con un indubbio ritardo sulle iniziative notate in altri paesi europei, il problema va destando da qualche anno l'interesse fra tutte le categorie socialmente più impegnate. Ne è indice evidente l'eco prodotta da un simposio tenuto nell'aprile 1963, sull'adozione e sull'affiliazione (2), dove i relatori, tutti esperti nel settore, hanno ripetutamente sottolineato la necessità che l'adozione venga rilanciata, come espressione di civiltà progredita e di un sentimento umano fatto più vivo.

I relatori tuttavia, hanno fatto presente che il rilancio non avrebbe alcun effetto, se prima non venisse liberato l'istituto da quelle restrizioni, che non rispondono più alle attuali situazioni della comunità, fortemente mutata da quella che era nel 1865,

(1) *Compendio Statistico Italiano*, ISTAT, Roma, 1963, tav. 42. - Vedi anche: *Annuario Statistico dell'Assistenza e della Previdenza Sociale*, 1961, ISTAT, Roma, 1963, tav. 57, pp. 104 ss.; VAN DER GRAAF J., *Enfants sans foyer*, in VARI, *Le problème de l'adoption*, La Pensée Catholique, Bruxelles, 1961, pp. 7 ss.; VISMARD M., *L'enfant sans famille*, Ed. Sociales Françaises, Parigi, 1956; LOIACONO V., *Interesse pubblico e interesse privato nella filiazione illegittima*, in *Rivista di Diritto Matrimoniale*, maggio-agosto 1959, pp. 286 ss.

(2) *Notiziario Sanitario*, 15 aprile 1963 (Vi è riportato il resoconto del « Symposium su Affiliazione e Adozione » (9 aprile 1963), presso la Fondazione C. Erba di Milano; relatori: MIGLIORI GB., CATTAEANI C. M., TORRICELLI C., GIAROLA A., GRISONI COLLI A., FERRARONI C., LIGGERI F., PALEARI L., SELVINI PALAZZOLI M.

quando venne promulgato il primo codice civile, e da quella che era nel 1942, quando venne promulgato il codice vigente, sostanzialmente uguale al precedente per quanto riguarda il nostro problema.

Mutazioni profonde sono già avvenute all'estero (3), e sono in corso ulteriori proposte di modifiche, per far fronte all'aumento della illegittimità, preoccupante come da noi (4): la Francia, dopo le modifiche del 1963 (5), ha osservato un'immediata ripresa delle adozioni; altrettanto è avvenuto in Inghilterra dopo la legge 1958, con una media annua di circa 15.500 adozioni (6). In Italia, le adozioni registrate nel 1962, sono state 2.491 (7).

La legge morale è fortemente interessata al problema. Dal momento che solo un contesto, il più possibile simile a quello naturale, può dare ai bambini senza genitori o in stato di abbandono materiale e morale, quanto occorre per il loro sviluppo, essa vede nell'adozione uno dei sistemi più efficienti per sottrarli ad ambienti disadatti o corrotti, e, per quanto è possibile, anche agli istituti di assistenza pubblica e privata, che, benché pregevoli e meritevoli, costituiscono sempre formule di ripiego e sotto qualche aspetto innaturali, e quindi inadeguate allo sviluppo pieno e armonioso del bambino.

Tutto questo ci ha convinto ad affrontare il problema nella sua visione integrale, anche se, come sempre, in maniera piuttosto rapida e sintetica. Dopo aver premesso una breve visione dello stato attuale del diritto sull'istituto e sulla prassi di affidamento, ci permetteremo, sulla scorta degli esperti, di indicare quali potrebbero essere le modifiche più urgenti da apportare alla legge vigente.

(3) RISLER, *Notes sur l'adoption dans quelques pays étrangers* (Svizzera, URSS, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania, Cecoslovacchia, Jugoslavia), in *Informations Sociales*, dicembre 1958, pp. 151 ss.

(4) OGER H. M., *Le problème de l'adoption*, in *Nouvelle Revue Théologique*, giugno 1959, pp. 617 ss. (Ogni anno circa 17.000 donne francesi sotto i vent'anni hanno un bambino fuori del matrimonio; 9.200 regolarizzano la loro situazione con il matrimonio; le altre 7.500 restano senza marito, e altrettanti bambini senza papà. Nel 1951, 3.500 neonati sono stati abbandonati dalla mamma).

(5) Legge 1° marzo 1963, n. 63/215 e Decreto 10 maggio 1963, n. 63/486 (« Régime de l'adoption en France »), in *Notes et Etudes Documentaires*, 15 febbraio 1964, n. 3064. Vedi anche: LAUNAY C. - SOULÉ M., *L'adoption: ses données psychologiques et sociales*, Ed. Sociales Françaises, Parigi, 1963, pp. 170 ss.

(6) *Adoption Act 1958 e Adoption Act 1960*, in *Notes et Etudes Documentaires*, 4 ottobre 1963, n. 3025.

(7) *Compendio Statistico Italiano*, o. c., tav. 95 (Nel 1959 si ebbero 2.793 adozioni; 2.657 nel 1960; 2.648 nel 1961; 2.491 nel 1962). Vedi anche: UNITED NATIONS, *The Institutional Care of Children*, New York, 1956, pp. 1 ss.; OGER H. M., cit., pp. 618 ss.; O.N.U., *Etude sur l'adoption des mineurs*, Département Questions Sociales, New York, 1953; BOWLBY J., *Soins maternelles et santé mentale*, Ed. O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità), Genève, 1951.

I

RAPIDO CENNO SULL'EVOLUZIONE DEL CONCETTO GIURIDICO DI ADOZIONE (8)

Le origini dell'istituto dell'adozione, nella sua accezione più ampia, è di data assai antica (9). Se ne ha un primo esempio verso il 2000 avanti Cristo, nel codice di Hammurabi (10). Nel Vecchio Testamento se ne trovano tre esempi abbastanza precisi: quello dell'allevamento del piccolo Mosè da parte della figlia di Faraone (Esodo, 2, 10), che « lo trattò come figlio »; quello di Ester, orfana del padre, presa in casa da Mardocheo e trattata « come se fosse stata sua figlia » (Ester, 2, 7); quello di Manasse e di Efraim adottati da Giacobbe (Esodo, 48, 5) (11).

E' stata la legislazione romana (12), che con l'adozione ha instaurato un vero legame giuridico fra adottante e adottato, anche se lo scopo ch'essa attribuiva all'istituto fosse essenzialmente di carattere religioso: quello, cioè, di assicurare, in mancanza di figli legittimi, un successore alla continuità del culto degli antenati. L'adottato veniva sottoposto alla « patria potestas » come « filius familias »; assunzione che veniva chiamata « adrogatio » se l'adottato era « sui iuris », e « adoptio » se era « alieni iuris ».

Con l'« adrogatio » veniva assorbita dal nuovo capo famiglia tutta la personalità dell'arrogato, compresa la sua famiglia (se l'aveva) e compreso il suo patrimonio. L'« adoptio », invece, non era che il passaggio di un « filius familias » dalla patria potestà del padre naturale a quella del padre adottivo: non vi portava né famiglia né patrimonio; vi portava semplicemente la sua persona. Il distacco dalla famiglia naturale e l'inserimento nella famiglia adottiva erano completi; l'adottato perdeva ogni diritto nei confronti della prima e acquistava tutti i diritti di figlio nella seconda: « adoptio familiam imitatur » (13).

Più tardi, le funzioni dell'« adoptio » si allargano; il padre adotta per avere una persona a cui trasmettere le sue prerogative, il suo rango, il suo patrimonio. Viene riconosciuta all'istituto anche una funzione di diritto pubblico: permettere, per esempio, all'imperatore di assicurarsi una discendenza. Tiberio

(8) ANCEL M., *L'adoption dans les législations modernes*, Recueil Sirey, Parigi, 1958.

(9) LAUNAY C. - SOULÉ M., o. c., pp. 11 ss.

(10) HAMMURABI è il quinto re della prima dinastia di Babilonia e governò dal 1792 al 1750 a.C.

(11) BOUCHARD C., *L'adoption dans la Bible*, in MATHIEU M. H., *Perspectives chrétiennes sur l'adoption*, Fleurus, Parigi, 1962, pp. 74 ss.

(12) GIUSTINIANO, *Istituzioni*, lib. I, cap. II.

(13) DUSI B., *Della filiazione e della adozione*, Unione Tip. Edit. Torinese, 1911, pp. 851 ss.; LAUNAY C. - SOULÉ M., o. c., pp. 12 ss.

venne adottato (nel 4 d.C.), col nome composto di Tiberio Giulio Cesare, da Cesare Augusto, quando apparve l'unico successore possibile. Nerone venne adottato (nel 50 d.C.) dall'imperatore Claudio, col nome composto di Nerone Claudio Cesare (14).

2. Nel Medioevo l'istituto subisce un netto declino. I capitoli di Carlo Magno non ne fanno neppure menzione. Il sistema feudale si fonda, ormai, esclusivamente sulla filiazione naturale e rigetta la continuità simbolica della persona fisica, su cui si fondava l'istituto dell'adozione (« filius adoptivus non succedit in feudum »). La Chiesa, il cui influsso in quest'epoca è preponderante non affronta direttamente il problema; ne prevede semplicemente l'uso possibile, nelle sue decretali (15).

4. L'adozione ritorna ad interessare l'opinione pubblica all'epoca della rivoluzione francese, dopo la promulgazione del decreto 18 gennaio 1792, con il quale viene presentata l'adozione come espressione di solidarietà verso i più deboli della comunità e come strumento ideale di lotta (in perfetta linea con lo spirito della rivoluzione) contro la potenza dei casati autoritari. Questo slancio di ripristino verrà assai presto contenuto dalle prime difficoltà di applicazione concreta (16).

Più tardi, la commissione di esperti incaricata della stesura del codice civile decide di sopprimere l'istituto. Ci volle tutto il peso dell'intervento personale del Bonaparte, perchè vi venisse introdotto. Se si osserva attentamente la regolamentazione dell'adozione nel codice del 1804, si avverte già uno spirito assai diverso da quello medioevale e abbastanza simile a quello della rivoluzione.

Eccone le norme fondamentali: l'adottante deve avere almeno 50 anni; l'adottato deve essere maggiore di età, e resta nella famiglia d'origine; in forza dell'adozione egli acquista solo il diritto di successione nei beni dell'adottante e ottiene la facoltà di poter aggiungere al proprio nome anche il nome di lui; l'adozione è preceduta da un periodo di prova almeno di sei anni (17).

5. Verso la fine del 1900 appare sempre più precisa nella giurisprudenza la nuova concezione dell'istituto: accanto al vecchio concetto dinastico dell'adozione, come strumento di discendenza, se ne va affermando sempre più il carattere filantropico di dare una famiglia ai bambini che non l'hanno, mediante una specie di trapianto completo dell'adottato nel gruppo familiare dell'adottante (18).

(14) TACITO, *Annales*, XII, 26.

(15) MAC AVOY J., *Le droit naturel et l'adoption*, in MATHIEU M. H., o. c., pp. 38 ss.

(16) DUSI B., o. c., pp. 866 ss.

(17) LAUNAY C. - SOULÉ M., o. c., pp. 12 ss.; ANCEL M., o. c., pp. 333 ss.

(18) ANCEL M., *L'adoption dans les législations...*, o. c., pp. 6 ss.

La prima legislazione, che impegnerà le sue norme su questo concetto della sostituzione e dell'assimilazione della famiglia adottiva alla famiglia naturale, nella quale il bambino dovrà essere educato, è contenuta nel **codice della famiglia**, promulgato in Francia il 29 luglio 1939 (19).

6. Ha indubbiamente affrettato il maturarsi della nuova concezione la **situazione dell'infanzia abbandonata del dopo-guerra** 1918 e del 1943. L'adozione apparve subito lo strumento ideale, per ancorare saldamente quelle decine di migliaia di esistenze a gruppi familiari sicuramente impegnati. Difatti, la **Francia** nel 1923 modifica il vecchio sistema napoleonico: l'**Inghilterra** nel 1926 introduce l'istituto nel codice civile (20); la **Danimarca** lo restaura nel 1923; la **Russia** nel 1926; il **Belgio** nel 1940 (21).

Già forti differenze si delineano nell'adozione restaurata in confronto con la passata: per esempio, la preoccupazione della legge di favorire prevalentemente l'adottato; l'inserimento totale del bambino nella nuova famiglia e il distacco completo da quella di origine, in luogo del semplice legame giuridico fra adottante e adottato (22).

7. Oggi, non esistono più regolamentazioni ispirate alla **vecchia concezione dinastica**. Ormai, funzione centrale dell'adozione è quella di dare al bambino una famiglia. Tuttavia, a parere degli esperti del problema, restano altri passi urgenti da fare: **abolire alcune restrizioni**, che risentono ancora del clima passato; cosa che alcune nazioni hanno già fatto, e altre non ancora (23).

LA LEGISLAZIONE ITALIANA VIGENTE

Il **legislatore albertino** aveva accolto sostanzialmente lo schema del codice napoleonico, trasferendo nella legge italiana le principali norme francesi sull'età dell'adottante e dell'adottato, sui rapporti dell'adottato con la famiglia d'origine, sul diritto alla successione, ecc. Anche il **primo codice civile italiano** (1865) si rifà alle stesse disposizioni. Il **codice successivo** (1942), il vigente,

BLOM - COOPER L. C., *Aspects juridiques de l'adoption entre pays*, in O.N.U., *Cycle d'étude européen sur l'adoption entre pays*, Ed. Nations Unies, Genève, 1960, pp. 50 ss.

(19) MATHIEU M. H., o. c., pp. 232 ss.

(20) LAUNAY C. - SOULÉ M., o. c., pp. 14 ss.

(21) SINISTRERO V., *Famiglia ed educazione in varie costituzioni europee*, in *Rivista Internazionale di Scienze dell'Educazione*, anno VIII, pp. 1075 ss.

(22) ANCEL M., *La fonction sociale de l'adoption*, in *Etudes*, marzo 1963; MAC AVOY J., o. c., pp. 37 ss.

(23) MATHIEU M. H., o. c., pp. 203 ss. (Tabelle comparative delle legislazioni concernenti l'adozione).

ha cambiato indubbiamente qualche norma, ma ha conservato ancora molto del vecchio sistema.

L'adozione nel codice vigente (24).

1. L'adozione è costituita da un rapporto personale fra adottante e adottato, in forza del quale l'adottante si impegna, di fronte alla legge, a **mantenere, educare e istruire l'adottato**; e in forza del quale l'adottato acquista la capacità di essere erede legittimo dell'adottante (artt. 304, 468, 567, 536), oltre che dei propri genitori o di altri eventuali parenti.

Di fatto, in molti casi, si ricorre ancora all'adozione per dare a se stessi un discendente e trasmettergli il proprio nome e le proprie sostanze. Vi si ricorre, soprattutto, nel caso di grossi patrimoni e penso che vadano interpretati così le adozioni dei maggiorenni (422 nel 1961, 303 nel 1960) e alcune adozioni di minorenni in casi particolari.

A questo proposito, l'avv. Manera osserva: « *Se un possidente, non avendo figli legittimi (figli, nipoti diretti orfani, genitori, coniuge: a favore dei quali la legge riserva almeno una quota di eredità in ogni caso), vuol trasmettere le sue sostanze a un estraneo che si è reso particolarmente benemerito in vita nei suoi confronti, riducendo al massimo l'imposta, [...] può provvedervi mediante l'istituto dell'adozione. Perchè, equiparando la legge fiscale successoria le condizioni dei figli adottivi a quella dei legittimi, col sistema dell'adozione la falcidia fiscale successoria si riduce enormemente. Esempio: un'eredità di 50 milioni trasmessa a un figlio unico adottivo paga un'imposta complessiva di circa 11 milioni; mentre la stessa eredità, trasmessa a un unico estraneo, paga circa 33 milioni* » (25).

Il rapporto, essendo **strettamente personale**, resta circoscritto alla persona che ha adottato e non si comunica al coniuge o ai parenti dell'adottante. Possono essere adottati più figli, purchè questo avvenga **con un solo atto**; e nessuno può essere adottato da più persone, salvo il caso in cui i due adottanti siano marito e moglie (artt. 294, 303).

2. L'adottato **conserva il cognome** della famiglia di origine, al quale aggiunge quello dell'adottante. Se è figlio naturale non riconosciuto o riconosciuto da un solo genitore (26), assume solo il cognome dell'adottante; neppure il riconoscimento tardivo, suc-

(24) TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova, 1962, pp. 293 ss.; PANDOLFELLI G., *Codice civile*, Giuffrè, Milano, 1940, vol. I, pp. 332 ss.; MESSINEO F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano, 1952, vol. II, pp. 147 ss.

(25) MANERA C., *Eredità senza tasse*, La Tipografica, Varese, 1963, p. 51.

(26) Art. 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, con il quale viene modificato l'ultimo comma dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

cessivo alla adozione, dà diritto al cognome del genitore; salvo il caso in cui l'adozione venga revocata. Se l'adozione è compiuta da entrambi i coniugi, l'adottato assume il cognome del marito; se è compiuta dalla moglie, prende il nome della famiglia di lei, purchè l'adottato non sia figlio del marito (art. 299).

3. Quanto all'età si richiede che l'adottante abbia compiuto i 50 anni, e che superi almeno di 18 anni l'età dell'adottato. La corte di appello potrà autorizzare l'adozione, in circostanze eccezionali, se l'adottante avrà compiuto almeno i 40 anni e la differenza di età fra lui e l'adottato sia almeno di 16 anni. L'adottato può essere anche coniugato (art. 291) (27).

4. L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati (art. 291). Nell'intenzione del legislatore, secondo alcuni autori (28), la norma tende ad evitare il pericolo di perturbamenti fra paternità reale e paternità fittizia; ad evitare, cioè, all'eventuale sopraggiungere di prole propria, che diminuisca nell'adottante l'affetto e la dedizione nei confronti del figlio adottivo, con evidenti danni per la sua formazione; o che una convivenza fra adottivi e legittimi possa dar luogo a situazioni di conflitto fra le due categorie di figli.

Secondo altri, e più coerentemente allo spirito e all'impostazione della legge vigente, la spiegazione di questo divieto è da trovarsi piuttosto nella finalità attribuita all'istituto di dare discendenti a chi non ne ha. Ed è il motivo che può spiegare anche il successivo art. 294, con cui si esclude l'adozione in presenza di figli adottivi.

Al disposto dell'art. 291, riguardante il requisito di 50 anni di età, è stato fatto un temperamento dallo stesso articolo, nei casi in cui l'adottante abbia raggiunto almeno l'età dei 40 anni e abbia sicure prove che non potrà avere prole propria (come nel caso di impotenza successiva al matrimonio o di sterilità insanabile) (29).

5. L'adozione non è permessa nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio (art. 293). Tuttavia, non può essere impugnata l'adozione, se, al momento in cui questa avvenne, l'adottato non risultava figlio naturale dell'adottante (né da ricono-

(27) PANDOLFELLI G., o. c., pp. 323 ss. (L'autore ritiene che al legislatore deve essere parsa decisiva la considerazione che a quell'età la probabilità di avere prole propria era praticamente nulla).

(28) *Ibidem*. Vedi anche: PARISI G., *Minori e loro organi giudiziari di protezione*, Jandi Sapi, Roma, 1960, pp. 34 ss.

(29) Vedi per completezza, a questo proposito, una sentenza della corte d'appello di Firenze, in cui si ritiene: « ammissibile l'adozione da parte della donna, che, pur non avendo raggiunto l'età di anni 40, provi con certificato medico di essere nell'impossibilità di concepire e di generare per infantilismo uterino » (Sentenza di Corte d'Appello di Firenze).

scimento né da sentenza), in quanto giuridicamente era estraneo all'adottante; il rapporto di paternità e di filiazione naturale era, cioè, legalmente inesistente. Per questa via, si compie oggi un numero cospicuo di adozioni e si dà la possibilità al genitore naturale di sottrarre la sua prole all'abbandono.

Non sono, invece, adottabili i figli naturali riconosciuti o dichiarati. Il legislatore ha pensato (30) che la loro adozione avrebbe creato confusione fra legittimazione e adozione: un fittizio rapporto di parentela (qual'è quello derivante dall'adozione) non sarebbe potuto coesistere con un vincolo di sangue, senza creare una situazione piuttosto contraddittoria. Tanto più che se il riconoscimento è già avvenuto, nulla vieta che il genitore chieda, nei casi previsti, la legittimazione, che rappresenta il logico e naturale sviluppo dello stesso riconoscimento.

Non è, invece, adottabile **in nessun modo la prole naturale «non riconoscibile»**, perchè non è sembrato giusto porre sullo stesso piano, accanto alla prole naturale che può essere riconosciuta, anche la prole non riconoscibile. E' sembrato eccessivo estendere l'eccezione, fatta a vantaggio della prole riconoscibile (di fatto non ancora riconosciuta), anche alla prole incestuosa e alla prole adulterina (nei casi in cui questa non può essere riconosciuta).

6. Per l'adozione **si richiede il consenso** dell'adottante e dell'adottando; se questi non ha ancora compiuto gli anni diciotto, il consenso è dato dal suo legale rappresentante; se l'adottando ha compiuto i 12 anni, deve essere personalmente sentito (art. 296).

Verosimilmente (31), si è fissata, *per il consenso dell'adottato*, l'età di 18 anni, mentre nel codice del 1865 era di 16 anni, perchè si possa avere maggiore garanzia che la partecipazione del minore a un atto così importante, avvenga con sufficiente maturità di giudizio. Per analoghe ragioni si è portata a 12 anni l'età del ragazzo, precedentemente fissata nei 10 anni, perchè, personalmente interrogato, possa avere maggiore coscienza di quanto sta avvenendo.

7. E' necessario l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando qualora siano sposati: **è sempre necessario l'assenso dei genitori dell'adottando** (art. 297).

Indubbiamente, si è ritenuto necessario di richiedere il consenso, oltre che del legale rappresentante del minore, anche dei genitori dell'adottando, **nell'interesse superiore della famiglia**.

« Si deve notare come, mentre la prestazione del consenso e dell'assenso, nella qualità di rappresentante legale, attiene alla funzione tute-

del 18 febbraio 1952, in *Repertorio Generale de Il Foro Italiano*, 1952, c. 27).

(30) PANDOLFELLI G., o. c., p. 327.

(31) PANDOLFELLI G., o. c., p. 329.

lare svolta nell'interesse del minore; il potere di dare l'assenso accordato ai genitori, in quanto tali, sta al di fuori dell'ambito della patria potestà, e si ricollega alla funzione di garanzia dell'interesse familiare, preordinato ad assicurare l'ordine della famiglia contro il turbamento che può derivare dalla costituzione del nuovo rapporto » (32).

8. Con l'adozione di un minore, la patria potestà passa all'adottante (art. 301). Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi durante la sua minore età, spetta all'adottante, che non ne ha, però, l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, educazione e istruzione, con l'obbligo di investire l'eccedenza in maniera fruttifera (art. 301).

Se la patria potestà dell'adottante cessa, il giudice tutelare, su istanza dell'adottato o dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero o di ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, della sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se crede conveniente che l'esercizio della patria potestà sia ripreso dai genitori. Quando l'adozione è fatta da entrambi i coniugi, la patria potestà passa alla moglie, se cessa quella del marito (art. 303).

9. Quanto ai diritti di successione, l'adottante non acquista, con l'adozione, alcun diritto di successione; mentre l'adottato succede all'adottante secondo le norme contenute negli artt. 468, 536, 567, con cui gli adottivi vengono equiparati ai figli legittimi, anche se dichiarati estranei alla successione dei parenti dell'adottante.

10. L'adozione può essere revocata, con pronuncia del tribunale su domanda dell'adottante, quando il figlio adottivo si sia reso colpevole verso di lui o verso il suo coniuge o discendenti o ascendenti, di delitti punibili con pena detentiva non inferiore ai tre anni (art. 306); o su domanda dell'adottato; se questi è minore, del pubblico ministero, quando il padre adottivo abbia compiuto verso di lui o del coniuge o discendenti o ascendenti, gli stessi delitti; o su domanda del pubblico ministero per ragioni di buon costume (artt. 307-308). L'adozione può essere dichiarata nulla dal tribunale, per mancanza di assenso del genitore naturale.

Un'istituto complementare: l'affiliazione.

L'istituto dell'affiliazione, apparso nel codice civile del 1942 e unico al mondo, era stato chiamato con un'espressione assai impropria « piccola adozione ». « E' stato escluso il termine di "piccola adozione" perchè tale locuzione avrebbe l'inconveniente

(32) RICHTER S. - SGROI V., *Delle persone e della famiglia*, UTET, Torino, 1958, p. 287.

di avvicinare concettualmente il nuovo istituto a quello dell'adozione, dal quale invece nettamente si differenzia.

«E' vero che i due istituti hanno in comune il fatto materiale dell'assunzione di un estraneo nell'ambito di una famiglia, ma tale assunzione ha luogo con finalità, modalità ed effetti diversissimi. Mentre precipua finalità dell'adozione è quella di assicurare la continuità della famiglia [...], il nuovo istituto ha per scopo precipuo di dare ai fanciulli privi o abbandonati dai loro genitori l'assistenza di cui hanno bisogno [...]. Pertanto mentre l'istituto dell'adozione è disciplinato dalla legge in funzione soprattutto dell'interesse della famiglia [...], l'istituto dell'affiliazione è regolato in funzione dell'interesse pubblico dell'assistenza ai minori e si riconduce all'istituto della tutela» (33).

In realtà, quindi, l'affiliazione è una forma di assistenza privata, che presta la sua collaborazione agli enti di assistenza pubblica; su questi ha l'indubbio vantaggio di dare al minore qualche cosa di simile alla vera famiglia. Essa continua, un poco, un costume (34) che preesisteva: quello di collocare minori presso famiglie ricche, quando i genitori risultavano incapaci o quando essi erano in servizio come contadini o servitori presso le stesse famiglie.

2. Essa viene preceduta, secondo il nostro codice, da tre anni di assistenza effettiva, al termine dei quali può essere chiesta l'affiliazione del minore. La stessa facoltà è concessa alla persona che ha provveduto, di fatto e spontaneamente all'allevamento del minore, senza averne avuto l'affidamento, sempre che siano decorsi tre anni dall'inizio dell'allevamento (art. 404).

Il termine di tre anni è stato fissato, evidentemente, ai fini di consolidare quel rapporto di affetto e di disciplina domestica che dovrà successivamente diventare norma di vita, e ai fini di dare all'affiliante la possibilità di verificare le sue capacità e le reazioni da parte del minore (35). La richiesta di affiliazione viene fatta al giudice tutelare che risponde di fronte alla legge della formazione del minore (art. 404).

3. Il giudice tutelare prima di decidere, prende informazioni sulle condizioni economiche, morali e familiari del richiedente; sul trattamento fatto al minore, durante il periodo di affidamento; sulle condizioni fisiche, morali e intellettuali del minore; sente l'istituto di assistenza, presso cui il minore è stato ricoverato; sente anche i parenti dello stesso; sente lui stesso se è in grado di capire. Accolta la domanda, l'affiliante può chiedere di dare il proprio nome all'affiliato; se il minore è un

(33) RICHTER S. - SGROI V., o. c., p. 485 (Stralcio della Relazione n. 198 sull'affiliazione). Vedi anche: MESSINEO F., o. c., p. 167; PANDOLFELLI G., o. c., pp. 409 ss.

(34) MESSINEO F., o. c., p. 167; PARISI G., o. c., pp. 67 ss.; CATALDI A. - VERBANO S., *L'affidamento familiare*, La Scuola, Brescia, 1963.

(35) PARISI G., o. c., pp. 68 ss.; PANDOLFELLI G., o. c., pp. 416 ss.

legittimo o un riconosciuto, il nuovo cognome viene posto accanto al suo d'origine (art. 408).

4. Fra gli effetti dell'affiliazione v'è l'attribuzione all'affiliante dei poteri inerenti alla **patria potestà**; l'affiliante deve mantenere, educare e istruire, secondo le norme morali, l'affiliato. Il coniuge dell'affiliante può chiedere che anche a lui sia attribuita la qualità di affiliante; resta fermo che la patria potestà spetta sempre al marito (artt. 409, 147). L'affiliazione, che perdura oltre la maggiore età, ha come unico effetto la possibilità di conservare il nome dell'affiliante.

5. L'affiliazione può essere **revocata** dal giudice tutelare su richiesta dell'affiliante per traviamiento del minore o per sopravvenuta difficoltà di mantenimento, o dell'istituto di assistenza o del pubblico ministero o dell'affiliato stesso, divenuto maggiore, per gravi motivi (art. 410). **Si estingue** con pronuncia del giudice tutelare quando il genitore dell'affiliato, decaduto a suo tempo dalla patria potestà o impedito di esercitarla, viene reintegrato nell'esercizio della medesima; o quando il minore venisse legittimato o riconosciuto dal genitore: in questi casi il giudice deciderà se lasciarlo ancora all'affiliante o riconsegnarlo ai suoi genitori naturali (art. 411).

6. L'affiliato **non diventa parte del nucleo familiare** dell'affiliante, non acquista diritti sul patrimonio nè alcun diritto agli alimenti; è semplicemente un minorenne che, trovandosi senza genitori o a carico di una madre troppo povera, è stato preso in cura da una persona che dopo aver dimostrato, per un'assistenza triennale, di possedere le capacità necessarie, ha chiesto di dargli il proprio nome e continuare l'assistenza fino alla maggiore età.

Differenze tra adozione e affiliazione.

1. **L'adozione**, com'è nell'attuale codice civile, ha finalità prevalentemente privatistica; mentre l'affiliazione è prevalentemente assistenziale, cioè d'interesse pubblico. L'affiliazione non crea alcun rapporto familiare e ha una speciale giustificazione assistenziale; **mentre l'adozione crea un vincolo familiare**, simile a quello naturale e va molto più in là della semplice assistenza.

2. **Sotto il profilo patrimoniale**, l'adozione conferisce all'adottato un diritto di successione sui beni dell'adottante e un diritto alimentare; l'affiliazione non conferisce che quello ad essere allevato opportunamente. Così, **l'adozione** mira ad assicurare la continuità della famiglia, inserendo nella posizione di figlio una persona estranea; nulla di questo avviene nell'affiliazione.

3. **Data questa diversità di fini**, non sembra esatta la denominazione di «piccola adozione», in quanto avvicina due isti-

tuti, che si differenziano in aspetti sostanziali; anche se in molti casi l'affiliazione può essere trasformata all'età prevista dalla legge in vera adozione.

Le diversità profonde dei rapporti, che si costituiscono con l'affiliazione a differenza dell'adozione, spiega anche il fatto che **non si richieda nell'affiliazione** l'assenza di prole legittima, un limite minimo di età, l'inadottabilità dei figli naturali e adulterini. Qualche studioso ritiene che l'affiliazione, date le ristrettezze della legge attuale sull'adozione, **abbia permesso di far rientrare in famiglia** un gruppo notevole di adulterini, che rappresentano circa i due terzi di tutti gli affiliati (36).

PRASSI DELL'AFFIDAMENTO ADOTTIVO

Se si prescinde da alcune forme particolari, riferibili a consuetudini o ad esigenze locali, tutti i paesi si orientano verso una prassi sostanzialmente comune di affidamento. Dappertutto, esiste (o almeno dovrebbe esistere) presso gli istituti d'assistenza dell'infanzia (brefotrofi, orfanotrofi, ecc.) **un'équipe specializzata** formata da medici, da assistenti sociali e qualche volta da uno psicologo, che vanno preparando le premesse della adozione.

Ciascuno di loro esamina o dovrebbe esaminare dal suo punto di vista specialistico la possibilità di un affidamento nel singolo caso, sia per ciò che riguarda l'adottando, sia per quello che riguarda il richiedente. Dalla somma delle loro indicazioni, **dalla convergenza o meno delle loro deduzioni**, viene dato il giudizio sull'opportunità o meno di affidare il bambino a persone, quasi sempre coniugi, che chiedono di adottarlo o affiliarlo.

1. Appena avvenuto il ricovero dell'illegittimo all'Istituto di Protezione e Assistenza dell'Infanzia (brefotrofio), gli addetti all'assistenza iniziano, nell'ambito delle proprie competenze, **le indagini sulle condizioni fisiche e psichiche del bambino**; il pediatra e lo psicologo ne segue attentamente i primi sviluppi, ai fini di rilevare eventualmente anomalie o ritardi. E' in base a questi accertamenti ch'essi pronunceranno il giudizio di favore o di inopportunità nei confronti dell'affidamento adottivo, almeno nei confronti di un determinato richiedente.

L'assistente sociale, specificamente addetta, segue la madre naturale. Questa nella forte maggioranza dei casi viene conosciuta e rintracciata; non sempre, invece, essa intende ricono-

(36) *Notiziario Sanitario*, cit. (Relazione dell'avv. PALEARI L., *Affiliazione e matrimonio*). Vedi anche: *Compendio Statistico Italiano*, ISTAT, Roma, 1949-50, tav. 63; 1955, tav. 89; 1963, tav. 95. (Nel 1947 si ebbero 3.084 affiliazioni; nel 1953, 2.743; nel 1959, 2.450; nel 1960, 2.280; nel 1961, 2.407; nel 1962, 2.289).

scere il suo bambino; talvolta, purtroppo, lo riconosce e poi scompare per sempre, verosimilmente per paura delle responsabilità e per motivi di onore.

I colloqui con la madre sono di **estrema importanza**, per sapere, anzitutto **che cosa intende fare** del suo bambino: se riconoscerlo o lasciarlo a disposizione di terzi, che, preve attente e sicure garanzie, si prenderanno cura di lui. Inoltre, si tratta di ricostruire il **quadro sanitario** del bambino, al fine di scoprire eventuali tare ereditarie, e ricostruire un **quadro fittizio del padre naturale**, che nella maggioranza dei casi resta sconosciuto (37).

2. E' questo il **momento migliore** per svolgere presso la madre, che possiede tutto ciò che è necessario per allevare il figlio, **opera di convincimento** perchè accetti e riconosca il bambino, dando naturalmente ad essa con chiarezza e obiettività le reali prospettive di ciò che importa l'assistenza di un bambino nel suo stato di nubile.

In questa azione, l'assistente evita in genere di **spingere eccessivamente verso il riconoscimento**, quando trova una madre tenacemente contraria e distaccata dalla sua creatura. Un riconoscimento forzato potrebbe in seguito tradursi in un comportamento trascurato da parte della madre, nell'allevamento e nella educazione, con gravi danni del piccolo, col rischio di un abbandono tardivo (38). Ad ogni modo il riconoscimento non dovrebbe essere consigliato al solo scopo di dare un nome al bambino, col pericolo del successivo disinteresse.

E' norma comune, ai fini di lasciare alla madre sufficiente calma per pensare e prendere una decisione cosciente e responsabile, **concederle un periodo di tempo**, entro il quale dovrebbe decidere o per il riconoscimento o per la rinuncia. Questo periodo **non dovrebbe essere troppo lungo**: il bambino nei primissimi mesi non conosce nessuno, non distingue un viso dall'altro, non risente dei cambiamenti, non ha bisogno di sentirsi vezzeggiato e coccolato dalla donna. Mentre, al di là del terzo mese, in genere, egli incomincia ad apprezzare le cure di una determinata persona, ne preferisce la presenza, l'affetto, e vi si attacca in maniera pressochè determinante (39).

3. Nel frattempo, da altri esperti, viene fatto, o dovrebbe essere fatto, l'**esame dei richiedenti**. Si tratta di conoscere, anzitutto, la personalità del candidato adottante, l'ambiente della sua famiglia, i motivi della sua richiesta, il suo equilibrio affettivo, la sua sensibilità morale e religiosa. E' bene conoscere il

(37) ASPESI N. *L'adozione dei bimbi in Italia* (intervista con i dirigenti del brefotroflo provinciale di Milano), in *Il Giorno*, 24 novembre 1963; 29 novembre 1963.

(38) LAUNAY C. - SOULÉ M., o. c., p. 32.

(39) LAUNAY C. - SOULÉ M., o. c., pp. 33 ss.

suo titolo di studio, il suo reddito, la sua professione, il rapporto con gli altri componenti la famiglia.

Il punto centrale dell'indagine, e più indicativo della serietà della domanda, è **quello dei motivi**, che hanno condotto alla richiesta di adozione; un contenuto interessato o egoistico, fatto prevalentemente di preoccupazioni personalistiche, non sarebbe certo una motivazione che può lasciare tranquilli.

Il quadro d'indagine potrà essere opportunamente completato con le informazioni desunte da colloqui con il sindaco, con i carabinieri, con il parroco, con l'ufficio sanitario, con l'O.M.N.I. E' assai utile che lo psicologo (possibilmente quello stesso che ha conosciuto e seguito il bambino) conduca un sondaggio sulla effettiva capacità psico-intellettuale, effettiva ed educativa del richiedente (40).

Nei colloqui tra il personale del brefotrofo e i richiedenti dovrebbero essere chiariti gli aspetti legali dell'adozione, accennati i rischi relativi alla salute e alle insufficienze intellettive (senza bisogno di drammatizzare), indicati i problemi educativi particolari, che l'adozione comporta (informazione dovuta al ragazzo sulla sua situazione, sui genitori naturali, sul perchè questi lo hanno lasciato).

Le eccessive pretese, da parte dei candidati adottanti, nella scelta del bambino, possono indurre a giudicare sfavorevolmente i loro intenti, e far sorgere il dubbio che l'adottato corra il rischio di entrare in un ambiente troppo interessato. Può essere forse preferibile, in questi casi, **respingere la richiesta**, perchè è soprattutto il benessere del bambino che va assicurato (41).

4. Da queste premesse, è facile capire **quale importanza abbia la capacità e l'esperienza del personale specializzato**. In alcuni istituti di assistenza, attraverso l'opera chiara e convincente delle assistenti sociali, si è ottenuto perfino che i **richiedenti scegliessero i bambini difettosi, malformati, disadattati**, nella decisa volontà di ricuperare alla vita quelle esistenze infelici.

5. Deciso l'affidamento del bambino, è possibile **l'immediata consegna se il piccolo è di pochi mesi**: egli a quest'epoca non si accorge ancora del passaggio e non ne risente. Ma se è oltre una certa età (verso i 18 mesi), è norma comune di buona pedagogia, evitare l'immediata consegna, e premettere qualche visita che serve come avvio alla fiducia, fino al momento in cui il bambino si sarà sufficientemente affezionato ai nuovi genitori e avrà con loro «familiarizzato». Dopo di che il bambino può entrare nella nuova famiglia (42).

(40) BOWLBY J., o. c., pp. 118 ss.

(41) VAN DER GRAAF J., *Technique de l'adoption et service social spcialisé*, in VARI, o. c., pp. 107 ss.; BOWLBY J., o. c., pp. 130 ss.

(42) O.M.S., o. c., pp. 6 ss.; pp. 14 ss.

UNA REVISIONE SI IMPONE

L'Istituto Centrale di Statistica ha pubblicato recentemente i dati relativi all'infanzia abbandonata assistita nei **brefotrofi**, al **31 dicembre 1960**: 21.113 illegittimi non riconosciuti; 78.563 riconosciuti; 1.525 legittimi. Di questi, sono rimasti ricoverati (non collocati in allevamento esterno) 8.699 bambini. Altrettanto preoccupante è la cifra degli **orfani ricoverati** al 31 dicembre 1960: 59.854; così quella dei ricoverati **in istituti per minori o abbandonati**, 15.265 (43).

Nelle grandi città si registrano le punte più alte. A Milano, agli uffici di stato civile risulta che nel 1962 sono nati 1.157 illegittimi, pari al 4,6% di tutti gli illegittimi nati in Italia lo stesso anno. Mentre, all'Istituto Provinciale di Milano per la Protezione e Assistenza all'Infanzia, **il numero dei « figli d'ignoti »**, cioè degli illegittimi non riconosciuti, ha segnato in questi ultimi anni un preoccupante crescendo: nel 1953 rappresentava l'8,2% degli illegittimi del brefotrofio, nel 1955 il 9,95%, nel 1957 il 14,36%, nel 1963 il 15,13% (44).

Intanto, i centri di indagine sociale ci assicurano che le coppie senza figli, desiderose di adottare un minore, **sono sempre più numerose** (45). Il fenomeno va indubbiamente ricondotto al fatto che molti pregiudizi sulla ereditarietà della prole illegittima sono scomparsi (46), al maggior benessere generale, a un più profondo senso di solidarietà e forse a una maggior frequenza di casi di sterilità.

Rilevi sulle principali restrizioni di legge.

Va subito premesso, per comprendere l'entità delle restrizioni di legge, che l'adozione, oggi, non è più ispirata alla vecchia concezione. Gli esperti presso l'O.N.U., già più volte citati, proclamano che « l'adozione è ciò che sostituisce nel miglior modo le cure date a un bambino dai suoi genitori e dai suoi parenti, in modo ch'essa **sia fondata principalmente sull'interesse del fanciullo** ». E nel commento a tale principio, si aggiunge che l'attuale tendenza si allontana sempre più dall'antica concezione dell'adozione come strumento di continuità della famiglia.

Gli stessi esperti, passando in rassegna le legislazioni che ancora si ispirano alla vecchia maniera, hanno indicato **quali**

(43) *Annuario Statistico dell'Assistenza e della Previdenza Sociale* 1961, o. c., tav. 57, pp. 104 ss.; tav. 60, pp. 117 ss.; tav. 65, pp. 128 ss.

(44) **FERRI E.**, *Gli enne enne* (Intervista con il prof. **TORRICELLI**), in *Corriere d'Informazione*, 21-22 febbraio 1964, p. 3.

(45) **VAN DER GRAAF J.**, o. c., pp. 7 ss.

(46) *Difesa Sociale*, luglio-settembre 1963, p. 316.

sono le restrizioni più inopportune e intralcianti, sulle quali dovrebbero essere compiute le modifiche legislative (47):

a) La disposizione che fissa l'età dell'adottante a un limite troppo alto; — b) la proibizione di adottare, quando si abbiano figli propri o si abbia la volontà o la possibilità di averli; — c) la proibizione di adottare più volte; — d) il diritto dei genitori naturali di mantenere rapporti con il figlio ormai affidato; — e) il diritto dei parenti naturali di conoscere gli adottanti e l'obbligo fatto ad ambedue di comparire di fronte al tribunale dei minorenni; — f) il diritto accordato ai genitori naturali di assentire anche quando il minore si trova in stato di completo abbandono o essi sono stati dichiarati decaduti dalla patria potestà o sono irreperibili.

Anche nella nostra legislazione vi sono ancora alcune di queste restrizioni, contro le quali la letteratura giuridica più qualificata e sensibile, va sollevando e opponendo da tempo critiche assai convincenti. Vi accenniamo per sommi capi.

L'età dei cinquant'anni.

1. L'età dei cinquant'anni, se può costituire una fondata presunzione di impossibilità di una futura procreazione, **limita notevolmente il numero delle coppie adottanti**, sia per il quoziente minore, sia per le energie personali meno efficienti e meno adeguate.

a) Una coppia di età avanzata **difficilmente riesce a comprendere** i problemi della generazione successiva, a cui appartiene l'adottato: assai diversa ne è la sensibilità e diverse le maniere di comportamento. Senza dire che i coniugi a questa età **amano eccessivamente le proprie abitudini e la propria tranquillità**; l'esuberanza del ragazzo rischia di venire soffocata o di risultare molesta e intollerabile, rendendo i rapporti fra adottanti e adottato tesi e contrastanti (48).

Inoltre, l'età di cinquant'anni mette gli adottanti in condizioni di **non potere assicurare con certo margine di tempo un aiuto efficace al figlio adottivo all'epoca delle prime battaglie e delle grandi decisioni**, quando egli avrebbe maggior bisogno di essere capito e aiutato da una guida che lo affianca.

b) Il Ferraroni fa giustamente osservare che l'età avanzata può giocare negativamente anche sulla scelta del minore da adottare. Difatti, gli adottanti di età superiore ai cinquant'anni, **quattro volte su cinque chiedono una bambina**. Fortunatamente, lo squilibrio derivante da queste preferenze, viene risolto da un opposto giuoco di preferenze: mediante la Croce Rossa Internazio-

(47) O.N.U., *Cycle...*, o. c., pp. 11 ss.

(48) OGER H. M., *cit.*, pp. 633 ss.; O.N.U., *Cycle...*, o. c., pp. 8 ss.

nale, **giovani coppie straniere**, permettendolo la loro legge, chiedono, il più delle volte, ai centri di assistenza italiana, maschietti.

Tutti sanno quanto influisca, in queste scelte, l'età degli adottanti. A coniugi in età, **la bambina** offre prospettive di una formazione più facile, di una compagnia più dolce e confortevole, di un'assistenza più affettuosa e attenta per gli anni della propria vecchiaia; mentre **i maschietti** offrono maggiori prospettive a giovani sposi, di un ideale, per cui battersi nella vita, con la certezza di prolungare nel tempo il proprio nome e le proprie attività (49).

2. Il legislatore pensava che il limite di età non avrebbe influito sull'assorbimento degli illegittimi, **potendo i richiedenti ripiegarsi sull'affiliazione**, creata appositamente per coniugi più giovani. Ma sulla base dei dati, sembra che la maggior parte di coloro che domandano l'affidamento di un bambino, tendano ad un suo inserimento nella propria vita in maniera profonda e inscindibile. Ora tutto questo viene assicurato **solo dall'adozione** (50). Per cui è da supporre che, se l'adozione venisse resa più accessibile, le richieste segnerebbero un notevole aumento.

3. La riduzione del limite di età a 40 anni, nei casi in cui sia accertato che i coniugi non avranno più prole propria, secondo gli esperti in materia poteva essere assai più ampia. **Un'evidente incapacità a generare può essere stabilita con sicurezza anche in persone assai più giovani.** « E' assurdo pretendere che l'adottante abbia raggiunto il 40° anno di età, quando egli può dimostrare che esiste una causa anatomica che non consente una gravidanza » (51).

Legittimi e adottivi nella stessa famiglia.

Il codice vigente sembra ritenere impossibile una felice convivenza tra figli adottivi e legittimi, e sembra voler evitare che le due categorie si incontrino (52). Agli studiosi del problema questa supposizione sembra **piuttosto gratuita**; e le esperienze fatte in altri paesi, dove la convivenza è permessa, confermano esattamente il contrario.

Del resto, è sempre possibile, mediante attente ricerche del personale specializzato, **garantirsi sulle capacità degli adottanti ad allevare simultaneamente**, ad amare e formare contemporaneamente figli propri e adottivi. Assai spesso la presenza di altri bambini in famiglia permette al figlio di inserirsi in un quadro

(49) *Notiziario Sanitario*, cit. (Relazione del dr. FERRARONI C., *Studio delle famiglie per l'affidamento di un minore*).

(50) *Notiziario Sanitario*, cit. (Relazione del prof. TORRICELLI C., *Aspetti medico-assistenziali dell'affiliazione e dell'adozione*).

(51) *Notiziario Sanitario*, cit. (Relazione del prof. GIAROLA A., *Questioni medico-legali sull'adozione*).

(52) PANDOLFELLI G., o. c., p. 323.

più normale di vita e di rapporti, evita i pericoli della superprotezione, e riesce a liberarsi da quel quadro diseducante che così spesso circonda il figlio unico (53).

La modifica legislativa su questo punto, **sbloccerebbe anche il problema del limite di età**, fissato prevalentemente per evitare la convivenza dei due gruppi di figli. E toglierebbe di mezzo la necessità di ricorrere al certificato di sterilità permanente o di impotenza insanabile, sempre piuttosto sgradevole per molta gente.

Le remore del « consenso ».

1. L'obbligo di manifestare il consenso, da parte dell'adottante e dell'adottando (o di chi per lui) **al presidente della corte di appello**, nel cui distretto l'adottante ha residenza (art. 311), costituisce indubbiamente una complicazione. **Se tale manifestazione potesse essere fatta al tribunale dei minorenni**, assai più accessibile, più a contatto col bambino e in posizione di facile verifica delle condizioni richieste all'adottante, **tutto sarebbe assai più semplice e rassicurante**.

Altrettanto può essere detto della esclusiva competenza, riconosciuta alla corte di appello (raccolta in camera di consiglio), a pronunciare l'adozione (art. 313), la quale potrebbe essere pronunciata dal tribunale dei minori, con l'effetto di una maggiore rapidità, con maggior conoscenza dei fatti. Non si avrebbero, con questo sistema, ritardi dannosi al minore.

2. La condizione « sine qua non », posta dal giudice, del **previo assenso dei genitori dell'adottando**, per poter pronunciare l'adozione, in certi casi penosi e urgenti può danneggiare gravemente il minore. Come nel caso di una madre, che, nonostante rifiuti di riconoscere il suo bambino e mostri apertamente di non volersene interessare fino al punto di comprometterne la sanità, l'educazione e la moralità, nega l'assenso all'adozione.

In questi casi, non si comprende come il tribunale dei minorenni, o se si vuole, la corte di appello, trascorso senza esito favorevole un termine di tempo debitamente stabilito per mutare l'atteggiamento della madre, non potrebbe, dopo aver sentito il tutore e l'istituto di assistenza, **pronunciare ugualmente l'adozione**; il bene del bambino, in queste situazioni, supera indubbiamente il diritto della madre a tenerlo presso di sé (54).

(continua)

Giacomo Perico

(53) O.M.S., o. c., pp. 8 ss.

(54) La Francia, mediante la Legge del 1° marzo 1963, n. 63/215 e mediante il Decreto 10 maggio 1963, n. 63/486, si è uniformata a queste preoccupazioni di fondo, proponendo una formula di superamento del rifiuto « abusivo e ingiustificato » del genitore naturale.